

L'onorevole Matteotti ha facoltà di parlare.

MATTEOTTI. La ritenuta fissata dalla lettera a) dell'articolo 2, cioè la somma del 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, viene in sostanza più che a raddoppiare l'importo, perchè non solo è raddoppiata la quota ma anche il prestito è raddoppiato, quindi in sostanza la ritenuta diventa quasi quadrupla. Ad esempio, se il prestito era di diecimila lire, supponiamo, oggi, con la doppia cessione può diventare di ventimila, quindi la ritenuta è già di per sè raddoppiata. Se invece si raddoppia anche la quota di ritenuta, si viene ad avere in sostanza un quadruplicamento, ed allora non mi pare che ci sia un'equa proporzione.

Io avevo già manifestato questo dubbio in seno alla Commissione. Vi è troppa proporzione. Sel'onorevole ministro mi dimostrerà che c'è un aumento di rischi e di perdite, se questa dimostrazione potrà essermi data, si potrà ammettere questa quota, ma fino a che questo non sia dimostrato, e nella relazione non è dimostrato, a me sembra che in realtà questo raddoppiamento non sia giustificato.

La stessa questione riproporrò anche all'articolo 6 relativamente al 0.15 per cento sull'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

In generale io non sono molto favorevole a questo progetto di legge, perchè tende a ricacciare sull'avvenire pesi che sono invece attuali. Certamente vi sono delle condizioni speciali che suggeriscono a qualcuno la necessità di provvedere in qualche modo, ma questo dare la facoltà di prelevare delle quote in prestito su stipendi che saranno percepiti da qui a otto o a dieci anni, è singolarmente simile a quelle anticipazioni che nel 1911-12 si fecero dallo Stato per la conquista della Libia, facendole pagare sui bilanci del 1920 e seguenti.

Io sono contrario a questo sistema, tanto in materia di amministrazione pubblica, che privata, familiare, e perciò questo progetto di legge non ha tutto il mio favore. Ma se poi vi si aggiunge l'aggravio di questa quota, allora mi sembra che si venga anche ad aggravare la posizione dei singoli al di là di quello che sia la intenzione della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PEANO, ministro del tesoro. Questi disegni di legge, come l'onorevole Matteotti sa, sono fatti in base a dei calcoli precisi delle Commissioni e degli uffici attuariali. Questo

è appunto il risultato di tali calcoli, e del resto è evidente che la possibilità del rischio esistente aumenta, perchè basta pensare che il periodo per cui il rischio permane, dura per 10 anni invece che 5, per riconoscere la necessità che la quota sia portata almeno al doppio. Onde è che io pregherei l'onorevole Matteotti di non insistere, perchè questi sono calcoli matematici. Nessuno qui vuole fare della speculazione, ma bisogna mettere l'Istituto in condizione di poter funzionare senza pericolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FAZZARI, relatore. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro e faccio notare all'onorevole Matteotti che la legge del 1920, al suo articolo 3, disponeva che sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuta una somma corrispondente al 2 per cento dell'ammontare complessivo del prestito stesso a garanzia dei rischi dell'operazione. Con la legge attuale, siccome viene aumentato il periodo di ammortamento da cinque a dieci anni, viene portata da due a quattro questa quota di garanzia dei rischi. È quindi soltanto raddoppiata e non so come possa dirsi che sia quadruplicata. (*Commenti*).

PRESIDENTE. In ogni modo l'onorevole Matteotti non propone emendamenti. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle lire 10,000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

« Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carat-